

DELIBERA N. 2 DEL 16.01.2018

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Sassari

UDITA la relazione del Vice Presidente dott. A. Arru

VISTO il D.Lgs 14.03.2013 n. 33 recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

CONSIDERATO che il suddetto decreto introduce all'art. 5 l'istituto dell'accesso civico che prevede che, correlato all'obbligo posto in capo alle amministrazioni pubbliche di pubblicare documenti, informazioni o dati previsti dalla normativa vigente, chiunque abbia il diritto di richiedere i medesimi nei casi sia stata omessa la loro pubblicazione;

CONSIDERATO che la richiesta di accesso civico non esige alcun requisito o motivazione e che l'amministrazione entro 30 giorni dal ricevimento della stessa è tenuta ad ottemperare agli obblighi informativi pena l'applicazione di sanzioni;

CONSIDERATO che nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis, della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO che l'art. 2, comma 9-bis, della legge 241/90 dispone che l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione, c.d. sostituto provvedimentale. Per ciascun procedimento sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria;

VISTA la precedente delibera n. 3 del 08.01.2015 con la quale veniva nominato Sostituto provvedimentale il dott. Giovanni Biddau consigliere segretario dell'Ordine per il triennio 2015- 2017

VALUTATA l'opportunità, a seguito della nuova composizione degli Organi Istituzionali dell'Ordine per il triennio 2018 - 2020 di provvedere alla designazione di un nuovo sostituto provvedimentale in sostituzione di quello precedentemente designato

RITENUTO che la figura del c.d. "sostituto provvedimentale" deve distinguersi dal responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e che, considerata la natura giuridica degli Ordini professionali, potrebbe coincidere con la figura del Segretario o del Presidente;


VALUTATA l'opportunità di designare quale sostituto provvedimentale per il triennio 2018 -2020 il consigliere segretario dell'Ordine dott. Salvatore Lorenzoni

a pieni voti

DELIBERA

Di nominare Sostituto Provvedimentale il dott. Salvatore Lorenzoni Consigliere Segretario dell'Ordine per il triennio 2018 - 2020.

IL SEGRETARIO
- dott. S. Lorenzoni -



IL VICE PRESIDENTE
- dott. A. Arru -

